

RELAZIONE

OGGETTO: Erogazione di contributi in favore delle Associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'Interno. Capitolo 2309 - Piano gestionale 2.

Il Ministero dell'Interno esercita, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, le funzioni di vigilanza sulle seguenti associazioni combattentistiche: Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED), Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA), Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG).

La legislazione successiva ha previsto l'erogazione da parte di questo Dicastero, in favore delle associazioni combattentistiche vigilate, di contributi in ragione del sostegno alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, svolte dalle stesse.

In particolare:

- la legge 31 gennaio 1994 n. 93 recante "*Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche*" ha quantificato nella tabella A i contributi alle associazioni combattentistiche sopra menzionate;

- successivamente, l'art. 1 comma 40 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi di cui alla tabella A della medesima legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

- l'art. 1, comma 43 della stessa legge 549/1995 ha poi disposto che la dotazione dei capitoli di bilancio è quantificata annualmente dalla legge finanziaria;

- la legge 20 febbraio 2006 n. 92, *Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche* che all'art. 2, ha previsto un contributo a sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con decreto del Ministero dell'Interno, emanato con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 400.000.

Nell'anno 2009 la legge n. 92/2006 in argomento non è stata rifinanziata.

Pertanto, nella tabella A di cui alla legge 549/1995 rientrano le associazioni combattentistiche individuate dalla legge 31 gennaio 1993 n. 94.

La ripartizione dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche sopra indicate è sempre avvenuta negli anni con le modalità di cui all'art. 1, comma 40 della legge 549/1995, secondo il quale gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi di cui alla Tabella A della predetta legge sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno Ministero interessato. Il relativo riparto è effettuato annualmente, con decreto, dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (**legge finanziaria 2010**) ha previsto all'art. 2, comma 250 che le risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla predetta disposizione normativa – in cui figurano la legge 31 gennaio 1993 n. 94 e l'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 92, ossia i contributi in favore delle Associazioni combattentistiche vigilate da questo Ministero – sono contestualmente ripartite tra i singoli Ministeri con un unico D.P.C.M., previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In attuazione della citata disposizione è stato emanato il D.P.C.M. in data 19 marzo 2010 che ha disposto il rifinanziamento del contributo in favore delle Associazioni combattentistiche vigilate da questo Ministero per il triennio 2010, 2011 e 2012.

Per tale rifinanziamento, è stato istituito, a decorrere dal 2010, sul capitolo 2309 il piano gestionale 2.

Per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2309 piano gestionale 2, lo stanziamento inizialmente previsto, pari ad euro 500.000,00 è stato oggetto di un taglio pari ad euro 9.728,00 in seguito all'applicazione dell'art. 1, comma 13 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011).

Peraltro, l'importo disponibile sul piano gestionale 2 del capitolo 2309, stabilito al netto degli accantonamenti intervenuti in euro 481.143,00, è stato incrementato, nell'ambito dell'approvazione delle recenti disposizioni di assestamento del Bilancio per l'anno 2012, di una somma pari a euro 2.800.000,00, per un totale di euro 3.281.143,00.

Nell'allegato schema di decreto di concerto tra il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il contributo viene ripartito tra le associazioni vigilate, secondo i criteri applicati negli anni precedenti.

Più precisamente, a fronte delle istanze avanzate per l'erogazione del contributo per l'anno 2012 da parte delle predette associazioni, lo schema di decreto ripartisce la sopra riportata somma di euro 3.281.143,00, nel modo seguente:

– Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra	€ 2.559.291,54;
– Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti	€ 393.737,16;
– Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti	€ 328.114,30.

Tanto premesso, è stato predisposto lo schema di decreto per il riparto delle risorse, sul quale dovrà essere espresso il favorevole avviso da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini del successivo concerto.